

Legge regionale 11 settembre 1991 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 68

1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, in conformità alle previsioni contenute nell' articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come modificato dall' articolo 37 della citata legge regionale n. 26 del 1988.